

SCHEMA DI CONTRATTO

a seguito di procedura aperta per l'appalto dei "Lavori di restauro del magazzino 92 sito nell'area ex Arsenale del Porto di Trieste. Lotto Archivio - Prog. APT 1738/b". CIG 7515377D48 – CUP C95C16000030005.

Con la presente scrittura privata, in modalità elettronica secondo il disposto dell'articolo 32, comma 14 del decreto legislativo n. 50/2016, da valere ad ogni effetto di legge, tra:

- l'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale - Autorità Portuale di Trieste (per brevità Autorità), con sede in Trieste – via K.L. von Bruck n. 3, rappresentata dal, e
- di seguito indicato anche come "Appaltatore" (anche nell'ipotesi di concorrente plurisoggettivo).

Premesso che

- con veniva approvato il progetto esecutivo per l'affidamento dei lavori di restauro del Magazzino 92 sito nell'Area dell'ex Arsenale del Porto di Trieste, per un importo a base di gara di
 - che con bando di gara
 - in esito a detta gara, con deliberazione n. del, l'appalto di che trattasi veniva aggiudicato al
 - ai sensi dell'art. 32, comma 9 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. (di seguito indicato anche "Codice"), è decorso il termine di 35 (trentacinque) giorni dall'invio dell'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione, come previsto dall'art. 76 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
 - sono terminati, con esito favorevole, i controlli sul possesso dei requisiti nei confronti dell'aggiudicatario;
 - che l'Autorità ha richiesto a la documentazione necessaria per la stipulazione del contratto e che ha consegnato la documentazione richiesta;
 - è stata, peraltro, acquisita la documentazione di cui al D.lgs. 159/2011 e s.m.i., conservata in atti;
- Tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, i contraenti, come sopra costituiti e rappresentati, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. L'Autorità concede all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori citati in premessa. L'Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti da questo richiamati, con particolare riferimento al Capitolato Speciale d'Appalto, nonché all'osservanza della disciplina di cui al D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (nel seguito "Codice dei Contratti") e al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nei limiti della sua applicabilità.
2. L'oggetto del presente contratto è integrato dai contenuti dell'offerta tecnica, presentata in sede di gara dall'Appaltatore. L'Appaltatore sarà vincolato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto a quanto offerto, dichiarato e proposto ed assunto a base per le valutazioni e le attribuzioni dei punteggi correlati agli elementi e sub-elementi da parte della preposta Commissione giudicatrice.
3. Si precisa che l'Autorità si riserva la facoltà di accettare anche solo alcune delle proposte migliorative presentate dal concorrente. In questo caso l'aggiudicatario sarà tenuto al rispetto del progetto posto a base di gara per la parte relativa alle proposte migliorative non accettate dall'Autorità.

Articolo 2. Ammontare del contratto

1. In dipendenza del ribasso offerto l'importo dell'appalto, soggetto ad Iva ed al netto di quest'ultima, ammonta ad Euro _____ (diconsi euro _____) come di seguito determinato:
2. Il presente contratto è stipulato "a corpo" ai sensi dell'articolo 3, co. 1, lett. dddd) del Codice dei Contratti, si procederà quindi all'applicazione alle quantità, effettivamente autorizzate e regolarmente eseguite, dei prezzi unitari dell'elenco prezzi contrattuale.

Articolo 3. Condizioni generali del contratto

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto, integrante il progetto, nonché dalle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
2. E' parte integrante del contratto l'elenco dei prezzi unitari del progetto esecutivo ai quali è applicato il ribasso contrattuale.

Articolo 4. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

1. I lavori devono essere consegnati e iniziati a seguito della presente stipula.
2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 225 naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Articolo 5. Penali.

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori dei lavori sarà applicata a carico dell'Appaltatore una penale pari allo 1‰ (uno per mille) dell'importo netto contrattuale ai sensi dell'art. 113-bis del Codice.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
 - a. nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all'**Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**, comma 3 del Capitolato Speciale d'Appalto;
 - b. nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dei lavori;
 - c. nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
 - d. nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori.
3. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo per ogni giorno naturale e consecutivo rispetto alle soglie temporali intermedie riferite al programma temporale dei lavori.
4. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata e, se già addebitata, è restituita, qualora l'Appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori.
5. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
6. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi del relativo presupposto di applicazione.
7. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 113-bis del Codice; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 108 del Codice, in materia di risoluzione del contratto.
8. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Articolo 6. Sospensioni, proroghe e riprese dei lavori.

1. Si applicano le norme di cui all'art. 107, D.lgs. 50/2016 e s.m.i..
2. A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale l'Appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o fornitori, se esso Appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.
3. I verbali per la concessione di sospensioni o proroghe, redatti con adeguata motivazione a cura della Direzione dei lavori, controfirmati dall'Appaltatore e recanti l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono pervenire al Responsabile del procedimento entro il 5° (quinto) giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il Responsabile del procedimento non si pronunci entro 3 (tre) giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati dalla Stazione appaltante.
4. La sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal Responsabile del procedimento o sul quale si sia formata l'accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del Responsabile del procedimento con annotazione sul verbale.

5. Il verbale di sospensione ha efficacia dal 5° (quinto) giorno antecedente la sua presentazione al Responsabile del procedimento, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
6. Nell'interesse dell'Amministrazione appaltante, previo accordo della Direzione dei lavori e del Responsabile del procedimento, sono ammesse sospensioni parziali dei lavori, nel relativo verbale dovranno essere riportate le opere o le lavorazioni per cui si intendono interrotti i tempi di esecuzione.
7. In caso di sospensione dei lavori il Direttore dei lavori dispone visite periodiche al cantiere durante il periodo di sospensione per accertare le condizioni delle opere e la presenza eventuale della manodopera e dei macchinari eventualmente presenti e dà le disposizioni necessarie a contenere macchinari e manodopera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori.
8. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 107 del D.lgs. 50/2016 viene quantificato sulla base dei seguenti criteri:
- a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;
 - b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'art. 2, co. 1, lett. e) del D.lgs. 231/2002 computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
 - c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal Direttore dei lavori;
 - d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.
9. La sospensione parziale dei lavori determina il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma.
10. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il Direttore dei lavori lo comunica al Responsabile del procedimento affinché quest'ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal Responsabile del procedimento, il Direttore dei lavori procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall'esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal Responsabile del procedimento. Nel caso in cui l'esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il Responsabile del procedimento non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, l'esecutore può diffidare il Responsabile del procedimento a dare le opportune disposizioni al Direttore dei lavori perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, è condizione necessaria per poter iscriverne riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
11. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori.

Articolo 7. Lavori a corpo.

1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l'esecuzione del lavoro a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.
3. La contabilizzazione del lavoro a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie e sottocategorie disaggregate di lavoro indicate nella tabella riportante i gruppi di lavorazioni omogenee, di ciascuna delle quali è contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito, ai sensi dell'articolo 184 del Regolamento generale. La contabilizzazione non tiene conto di eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall'offerta tecnica di cui all'articolo Modalità di stipulazione del contratto, comma 4, secondo periodo; tali lavorazioni non incidono sugli importi e sulle quote proporzionali utilizzate per la contabilizzazione di cui al citato articolo 184.

4. Le quantità indicate nel Computo metrico di Progetto non hanno validità contrattuale, in quanto l'Appaltatore è tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

5. Gli oneri per la sicurezza, determinati nella tabella di cui all'articolo Ammontare dell'appalto, comma 1, rigo 2, come evidenziati nell'apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella parte a corpo della tabella riportante i gruppi di lavorazioni omogenee, comma 1, sono valutati a corpo in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito (per i cantieri soggetti al coordinamento per la sicurezza di cui all'articolo 90, comma 3 del D.Lgs. 81/2008, aggiungere il seguente periodo). La liquidazione di tali oneri è subordinata all'assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione.

6. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel Registro di contabilità, gli importi relativi alle voci disaggregate di cui all'articolo 184 del D.P.R. 207/2010, per le quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori e tali documenti non siano stati consegnati al Direttore dei lavori. Tuttavia, il Direttore dei lavori, sotto la propria responsabilità, può contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione dell'aliquota di incidenza, in base al principio di proporzionalità e del grado di pregiudizio.

Articolo 8. Lavori a misura.

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'Appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.

2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal Direttore dei lavori.

3. Nel corrispettivo per l'esecuzione degli eventuali lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante.

4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari dell'elenco dei prezzi unitari di cui all'articolo Modalità di stipulazione del contratto, comma 2, del presente capitolato. La contabilizzazione non tiene conto di eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall'offerta tecnica di cui all'articolo 3, comma 4, secondo periodo, pertanto le lavorazioni sostitutive di lavorazioni previste nel progetto posto a base di gara, sono contabilizzate utilizzando i prezzi unitari relativi alle lavorazioni sostituite, come desunti dall'elenco prezzi di cui all'articolo Modalità di stipulazione del contratto, comma 2.

5. Gli oneri per la sicurezza determinati nella tabella di cui all'articolo Ammontare dell'appalto, comma 1, rigo 2, come evidenziati nell'apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella tabella riportante i gruppi di lavorazioni omogenee, per la parte a misura sono valutati sulla base dei prezzi di cui all'elenco allegato al capitolato speciale, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo.

Articolo 9. Lavori in economia.

1. Qualora in corso d'opera si dovessero eseguire delle lavorazioni e forniture in economia e quindi non contemplate nel contratto, le stesse non daranno luogo ad una valutazione a misura, ma saranno contabilizzate secondo i prezzi unitari contrattuali di elenco per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalità previste dall'articolo 179 del D.P.R. 207/2010. La contabilità deve essere comunque effettuata ai sensi del Titolo IX, Capo II del predetto D.P.R..

2. La liquidazione è prevista per stati di avanzamento, redatti dal Direttore dei lavori, e ciascuna rata del prezzo d'appalto è determinata, per la parte ad economia, ricavando dalle apposite liste settimanali l'importo delle somministrazioni.

3. Gli oneri per la sicurezza, per la parte eseguita in economia, sono contabilizzati separatamente con gli stessi criteri.

Articolo 10. Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera.

1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dalla Direzione dei lavori.

2. In sede di contabilizzazione delle rate di acconto, all'importo dei lavori eseguiti è aggiunta la metà di quello dei materiali previsti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal Direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.

3. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'Appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal Direttore dei lavori.

Articolo 11. Varianti ex art. 149 del Codice.

1. Non sono considerati varianti in corso d'opera gli interventi disposti dal Direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente l'opera e che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al venti per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazione, nel limite del dieci per cento dell'importo complessivo contrattuale, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della Stazione appaltante.

2. Sono ammesse, nel limite del venti per cento in più dell'importo contrattuale, le varianti in corso d'opera rese necessarie, posta la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimento imprevisi o imprevedibili nella fase progettuale, per adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento, nonché le varianti giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro.

Articolo 12. Corrispettivo.

1. Il corrispettivo dell'appalto di cui al presente schema di contratto, comprensivo dello svolgimento di tutti i lavori previsti nella documentazione di progetto ed eseguiti secondo le indicazioni del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e del D.P.R. n. 207/2010 per quanto applicabile, è fissato in €(euro /00), oltre

2. Nel corrispettivo è compreso tutto quanto occorre per dare compiuti i lavori secondo le prescrizioni contenute nel presente contratto, nei suoi allegati e negli altri atti di progetto nonché il compenso per tutti gli obblighi derivanti all'impresa dall'osservanza del capitolato generale d'appalto, ove applicabile, e del capitolato speciale.

3. Non sarà ammesso procedere alla revisione dei prezzi contrattuali e non si applicherà il primo comma dell'articolo 1664 del codice civile.

Articolo 13. Modalità di pagamento.

1. La liquidazione dei compensi per l'esecuzione dei lavori sarà effettuata come segue:

- il 90% dell'importo di contratto previsto per l'incarico sarà liquidato in corso d'opera in proporzione agli stati di avanzamento dei lavori emessi (SAL) e contestualmente agli stessi;
- il saldo pari al 10% dell'importo di contratto previsto per l'incarico sarà liquidato, a conclusione dell'incarico e, in ogni caso, all'emissione del Certificato di Collaudo.

2. Il pagamento resta comunque subordinato all'ottemperanza dell'Appaltatore agli obblighi citati nel presente atto.

3. Il pagamento degli acconti avverrà entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura elettronica, salvo che il Responsabile del Procedimento eccepisca l'incompletezza o l'inadeguatezza della documentazione contabile presentata.

4. L'Appaltatore, a pena di nullità assoluta del presente atto, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, pena le sanzioni ivi previste. Pertanto, le fatture in formato elettronico (Codice Univoco Ufficio UFEHCX – Codice iPA APTri) dovranno riportare il numero di repertorio e la data del presente atto, l'oggetto della prestazione, l'impegno di spesa n., il Codice Identificativo Gara (CIG) n. 7515377D48, il Codice Unico di Progetto (CUP) n. C95C16000030005 ed il numero di conto corrente dedicato su cui accreditare il pagamento. L'Appaltatore ha comunicato i seguenti estremi del conto corrente dedicato: codice IBAN In caso contrario, le fatture verranno rimesse all'Appaltatore per gli aggiustamenti necessari.

L'Appaltatore ha indicato (codice fiscale), (codice fiscale) come le persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato sopra menzionato. Al riguardo, l'Appaltatore si obbliga a notificare tempestivamente all'Autorità qualsiasi variazione al riguardo. In difetto, nessuna responsabilità potrà essere attribuita all'Autorità per pagamenti a persone non più delegate ad operare sul predetto conto.

La liquidazione dei pagamenti sarà obbligatoriamente subordinata all'accertamento della regolarità contributiva dell'Appaltatore.

Il contratto verrà risolto di diritto nella eventualità che le transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane S.p.A. ovvero di altre modalità idonee per legge a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione all'Autorità ed alla Prefettura di Trieste della notizia dell'inadempimento della propria eventuale controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

I pagamenti saranno effettuati previa verifica dell'assenza di un qualsiasi inadempimento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento ovvero dello stato e della misura delle somme eventualmente dovute. L'eventuale presenza di debiti in misura almeno pari a cinquemila Euro, I.V.A. esclusa, comporterà la sospensione del pagamento della somma dovuta fino alla concorrenza del debito rilevato, con le modalità di cui all'articolo 3 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40.

In caso di ritardato pagamento, dal giorno successivo alla scadenza decorreranno automaticamente gli interessi legali di mora, in misura di legge, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231

5. L'emissione della fattura s'intende autorizzata all'atto, rispettivamente, dell'emissione del Certificato di Pagamento (riferito ai SAL) e dell'approvazione del Certificato di Collaudo da parte del RUP.
6. In caso di inadempimento contrattuale, l'Autorità si riserva di non procedere alla liquidazione degli acconti sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si è verificato il non corretto adempimento.
7. In caso di R.T.I. verticale, ogni impresa sarà tenuta a fatturare e registrare le operazioni relative all'esecuzione dei lavori di propria competenza; in caso di R.T.I. orizzontale si potrà scegliere la fatturazione separata da parte delle imprese componenti il raggruppamento, ma questa dovrà evidentemente far riferimento alle quote di esecuzione di lavoro della categoria equivalente previste nell'offerta.

Articolo 14. Ultimazione generale dei lavori e gratuita manutenzione.

1. Ai sensi dell'art. 199 del D.P.R. 207/2010, al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice, il Direttore dei lavori, entro quindici giorni dalla richiesta, effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore e rilascia il certificato di ultimazione.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei lavori, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno della Stazione appaltante.
3. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dal presente Capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente trae pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
4. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna anticipata, ai sensi dell'art. 230 del D.P.R. 207/2010, parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale, immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato dalla Direzione dei lavori.
5. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione delle opere; tale periodo cessa con l'approvazione finale del collaudo da parte della Stazione appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal Capitolato speciale.
6. Entro sessanta giorni dal Certificato di Ultimazione dei Lavori l'Appaltatore, pena la non validità del certificato, deve consegnare al Responsabile del procedimento tutte le certificazioni di legge.

Articolo 15. Termini per il collaudo.

1. Ai sensi dell'art. 102 del Codice il collaudo finale deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Articolo 16. Presa in consegna dei lavori ultimati.

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.
2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'Appaltatore per iscritto, lo stesso Appaltatore non può opporsi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. L'Appaltatore può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dei lavori o per mezzo del Responsabile del procedimento, in presenza dell'Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato.

Articolo 17. Risoluzione del contratto.

1. Il contratto di appalto può essere risolto dalla Stazione appaltante ai sensi delle disposizioni del Codice Civile e dell'art. 108 del Codice e in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.
2. Il procedimento di risoluzione del contratto è descritto dall'art. 108 del Codice.
3. Nel caso in cui l'Appaltatore non ottemperi alle prescrizioni impartite dalla normativa di riferimento o dall'Autorità oppure sorgano divergenze di ordine tecnico, la stessa Amministrazione, sentito il Responsabile del procedimento, emetterà e comunicherà le decisioni del caso. Tali decisioni saranno immediatamente esecutive.
4. In caso di inadempienza degli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore, l'Autorità si riserva la facoltà di intimare per iscritto (ex articolo 1454 del codice civile), a mezzo p.e.c., allo stesso di adempiere entro il termine di

giorni 15 (quindici), con l'avvertenza che, decorso inutilmente detto termine, il contratto si intenderà senz'altro risolto. Per effetto della risoluzione, come sopra disposta, l'Appaltatore non potrà accampare pretese di alcun genere.

5. Nel caso in cui una delle due Parti venga a trovarsi nell'impossibilità di adempiere per cause di forza maggiore, in tutto o in parte, agli obblighi sottoscritti nel presente atto, questa dovrà darne all'altra avviso immediato a mezzo p.e.c., con firma digitale, contenente ampi dettagli sulla circostanza di forza maggiore. In tal caso, gli obblighi spettanti alla controparte saranno sospesi se su di essi influirà detta circostanza di forza maggiore, finché durerà la condizione di non poterli rispettare, fermo restando che la causa di tale situazione dovrà essere risolta con ogni ragionevole sollecitudine.

6. Nel caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore, ai sensi dell'art. 108, comma 5 del Codice, ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Si applicano altresì i commi 3, 4 e 8 dell'art. 108 del Codice.

Articolo 18. Recesso.

1. Ai sensi dell'art. 109 del Codice, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'Autorità può recedere dal contratto in qualunque momento previo il pagamento dei lavori eseguiti, nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

2. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.

3. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'Appaltatore trasmessa via PEC da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni naturali consecutivi, decorsi i quali l'Autorità prende in consegna e verifica la regolarità delle prestazioni rese.

Articolo 19. Accordo bonario e definizione delle controversie.

1. Qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso tra il 5% (cinque per cento) ed il 15% (quindici per cento) dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui all'art. 205 del Codice.

2. Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto.

3. Si applica l'articolo 208 del Codice sulla transazione.

4. Per la definizione delle controversie non si darà luogo a giudizio arbitrale.

5. Le parti contraenti eleggono come Foro competente quello di Trieste.

Articolo 20. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

2. L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa e assistenza dei lavoratori.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura previsti dall'ordinamento, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

4. L'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

5. Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008, dell'articolo 30 c. 5 del Codice dei Contratti, dell'articolo 31 della legge n. 98 del 2013, è stato acquisito apposito Documento unico di regolarità contributiva in data ____ numero ____ (n. protocollo ____, scadenza, validità ____).

Articolo 21. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'Appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:

a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere e obbligo;

b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla lettera a).

2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto.
3. L'Appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.
4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Articolo 22. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che in relazione all'Appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui agli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia.
2. Ai fini del comma 1, si prende atto della comunicazione antimafia, archiviata al protocollo informatico della stazione appaltante P.G. numero ____ del ____, acquisita mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.
 1. L'Autorità si riserva di risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, previa dichiarazione scritta da comunicarsi all'Appaltatore con PEC, nei seguenti casi:
 - qualora l'ammontare delle penali di cui all'art. 10 superi il 10% (diecipercento) dell'importo contrattuale (IVA esclusa);
 - violazione della norma di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.;
 - violazione degli obblighi di riservatezza;
 - reiterate violazioni (almeno due violazioni) agli obblighi derivanti dagli ordini di servizio emessi dal RUP.
 2. Nelle ipotesi descritte al comma precedente, l'Autorità provvederà ad incamerare, senza ulteriore preavviso, a titolo di penale, la garanzia definitiva addebitando le maggiori spese per l'assegnazione dell'incarico ad altro Appaltatore. Rimane salvo il diritto dell'Autorità al risarcimento del maggior danno in conseguenza dell'inadempimento.

Articolo 23. Subappalto.

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del Codice dei contratti, i lavori che l'Appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.
3. Le parti si danno reciprocamente atto che in sede di offerta l'Appaltatore ha indicato l'intenzione di subappaltare le seguenti lavorazioni/prestazioni: _____
4. Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall'articolo 105, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, nonché dal Capitolato Speciale d'appalto.
5. La stazione appaltante, di norma, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e pertanto l'Appaltatore è tenuto a presentare, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento nei propri confronti, copia delle fatture quietanzate relative a pagamenti che esso stesso abbia effettuato nei confronti dei subappaltatori/cottimisti.
6. Nei casi in cui, ai sensi dell'art. 105, comma 13 del Codice, la stazione appaltante debba effettuare il pagamento diretto al subAppaltatore si concorda quanto segue:
 - il pagamento diretto costituisce una delegazione di pagamento ex lege, che non ingenera un rapporto obbligatorio tra la stazione appaltante ed i subappaltatori. La stazione appaltante pagando i subappaltatori estingue la propria obbligazione nei confronti dell'appaltatore e, in virtù della delegazione, estingue anche l'obbligazione dell'appaltatore nei confronti del subappaltatore;
 - i rapporti giuridici restano comunque distinti e autonomi: il contratto principale è stipulato tra la stazione appaltante e l'appaltatore, e quello di subappalto tra l'appaltatore e il subappaltatore;
 - il pagamento diretto del subappaltatore da parte della stazione appaltante non deroga alle regole generali di fatturazione della sua prestazione ai fini IVA (dpr 633/1972);
 - il subappaltatore deve fatturare i lavori eseguiti all'impresa appaltatrice intercorrendo tra di loro il rapporto contrattuale di subappalto, l'appaltatore a sua volta fattura alla stazione appaltante l'intero importo;
 - l'Appaltatore emetterà fattura per l'importo del certificato di pagamento, unitamente alla trasmissione delle fatture ricevute dai subAppaltatori e della proposta motivata di pagamento, controfirmata anche dal subAppaltatore, nella quale si attesti che, in relazione ai lavori subappaltati, non sono insorte fra loro controversie o contestazioni e che il subAppaltatore, fino alla data di maturazione del SAL, ha eseguito le prestazioni subappaltate conformemente al progetto esecutivo ed al contratto di subappalto e che l'importo da pagare al subAppaltatore – corrispondente alla fattura da questi emessa – è coerente con le modalità di determinazione dei corrispettivi previsti nel contratto di subappalto;
 - nel caso in cui si verifichi un contenzioso fra l'Appaltatore ed il subAppaltatore con conseguente mancata trasmissione della dichiarazione di cui sopra firmata da entrambi, la stazione appaltante può sospendere i

pagamenti per un tempo congruo ad effettuare gli opportuni approfondimenti senza che ciò determini l'applicazione di interessi di mora. Nel caso in cui l'Appaltatore ed il subAppaltatore non trovino un accordo, la stazione appaltante sarà liberata pagando a ciascuno la quota parte che risulterà dalla contabilità dei lavori su specifica indicazione del direttore dei lavori.

Articolo 24. Cauzione definitiva.

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 1 del Codice, l'Appaltatore per la costituzione del contratto deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3 del Codice, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora l'aggiudicazione sia fatta con ribassi in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
3. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante.
4. Ai sensi dell'art. 32 del Codice la Stazione appaltante si riserva di richiedere l'avvio delle prestazioni contrattuali, con apposito verbale di avvio dell'esecuzione a firma del RUP e dell'Appaltatore, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione della cauzione definitiva di cui al presente articolo e delle polizze assicurative di cui all'articolo "Assicurazione a carico dell'impresa".

Articolo 25. Riduzione delle garanzie.

1. Alla garanzia provvisoria e alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del Codice.

Articolo 26. Assicurazione a carico dell'impresa.

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7 del Codice l'Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla Stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La polizza del presente comma deve inoltre assicurare la Stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori per un importo di 5 milioni di euro.

La polizza assicurativa dovrà garantire:

- partita 1 – Opere ed Impianti permanenti e temporanei: la somma assicurata in questa partita corrisponde al valore dell'opera da eseguire almeno pari ad € 2.061.806,86;
- partita 2 – Opere ed impianti preesistenti: danni alle opere già esistenti nel luogo del cantiere, causati dalla costruzione delle opere oggetto della partita 1. Garanzia prestata a P.R.A. (Primo Rischio Assoluto) pari ad € 10.000.000,00;
- partita 3 – Costi demolizione e sgombero pari ad € 200.000,00.

2. La copertura assicurativa di tale polizza decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

3. L'Appaltatore è altresì obbligato ad istituire la copertura assicurativa prevista dall'art. 35, co. 18 del Codice per l'anticipazione.

Articolo 27. Polizza di garanzia delle opere.

1. Per tutte le opere oggetto del presente appalto, la polizza assicurativa dovrà contenere la garanzia di manutenzione che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle opere, da danni, difetti di esecuzione e/o di qualità dei materiali, che copra quindi l'onere economico necessario alla esecuzione di ogni intervento per l'eventuale sostituzione dei materiali e/o per il rifacimento totale o parziale delle opere stesse, nonché da danni a terzi di cui alla sezione B del relativo schema tipo 2.3 di cui al D.M. 12.03.2004 n.123, dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione oppure a fatto dell'Appaltatore nello svolgimento delle operazioni di manutenzione previste negli obblighi del contratto di appalto.
2. La durata del periodo di garanzia sarà di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di emissione del collaudo provvisorio.

3. La polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore della Stazione appaltante non appena questa lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità su semplice richiesta senza la necessità di ulteriori atti autorizzativi.

Art. 28. Gestione dei sinistri.

1. Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dei lavori si verificano sinistri alle persone o danni alle proprietà, il Direttore dei lavori compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose.

Tale relazione è trasmessa senza indugio al Responsabile del procedimento. Restano a carico dell'esecutore:

a) tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto;
b) l'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

2. L'esecutore non può pretendere indennizzi per danni alle opere o provviste se non in caso fortuito o di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto. Nel caso di danni causati da forza maggiore l'esecutore ne fa denuncia al Direttore dei lavori entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo. Al fine di determinare l'eventuale indennizzo al quale può avere diritto l'esecutore, spetta al Direttore dei lavori redigere processo verbale alla presenza di quest'ultimo, accertando:

a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
b) le cause dei danni, precisando l'eventuale caso fortuito o di forza maggiore;
c) l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l'ipotesi di erronea esecuzione del progetto da parte dell'appaltatore;
d) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del Direttore dei lavori;
e) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

Articolo 29. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti documenti, materialmente allegati, che vengono sottoscritti con firma digitale, contestualmente al contratto stesso: il Capitolato Speciale d'Appalto, l'elenco prezzi posto a base di gara, l'offerta tecnica e l'offerta economica presentate in sede di gara).

2. Formano, inoltre, parte integrante e sostanziale del presente contratto, per quanto non vengano ad esso materialmente allegati, i seguenti documenti:

- originale del piano operativo di sicurezza presentato dall'Appaltatore e firmato dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione Ing. _____;

- copia della garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., rilasciata da _____ il cui originale sarà conservato agli atti da.....

- documentazione di progetto contenente:

- PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

- PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA

- QUADRO TECNICO ECONOMICO

- PLANIMETRIA GENERALE ED ELABORATI GRAFICI

-

3. Formano, infine, parte integrante e sostanziale del presente contratto, per quanto non vengano ad esso materialmente allegati, i seguenti documenti agli atti dell'Autorità, che le parti dichiarano di conoscere e di accettarne integralmente i contenuti:

- deliberazione n. ____ del ____, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo per l'affidamento dei lavori oggetto del presente contratto;

-

4. Fanno parte del contratto i prezzi unitari di progetto. Tali prezzi, dedotto il ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore del _____% costituiscono i prezzi unitari contrattuali in base ai quali si effettuerà la contabilizzazione dei lavori eseguiti. In altri termini, i prezzi contrattuali sono determinati applicando il suddetto ribasso percentuale offerto sulla parte di ciascun prezzo unitario.

Articolo 30. – Stipulazione del contratto.

1. La stipulazione del contratto di appalto, in forma di scrittura privata e con firma digitale, avrà luogo entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'approvazione dell'aggiudicazione.

2. L'aggiudicatario dovrà presentarsi o comunque essere disponibile per la sottoscrizione alla data che sarà fissata dall'Autorità per la stipulazione del contratto; nel caso in cui non si presenti nei termini stabiliti senza giustificato

motivo, lo stesso decade dall'aggiudicazione e l'Autorità si riserva la facoltà di aggiudicare l'appalto al concorrente che risulti successivamente classificato, fatta salva la verifica di congruità.

3. L'Autorità si riserva di affidare il servizio consegnare i lavori per motivi in via d'urgenza nelle more della stipula del contratto ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Articolo 31. – Spese contrattuali.

1. Tutte le spese relative al contratto, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti, comprese le spese di bollatura virtuale e la sua eventuale registrazione in caso d'uso nonché le imposte o tasse nascenti dalle vigenti disposizioni, con esclusione dell'I.V.A. che, se dovuta, rimarrà a carico dell'Autorità stessa, sono a carico dell'Appaltatore, senza diritto di rivalsa.

2. Le prestazioni oggetto del presente atto non sono imponibili dell'I.V.A. ai sensi dell'articolo 9, comma 1, punto 6 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 OPPURE sono imponibili dell'I.V.A..

Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, le Parti dichiarano i seguenti codici fiscali: Autorità n. 00050540327; l'Appaltatore n.

3. Le spese per la pubblicazione dell'avviso di gara e del successivo avviso di aggiudicazione sulla Gazzetta Ufficiale e sui giornali sono a carico dell'aggiudicatario e devono essere rimborsate all'Autorità entro sessanta giorni dall'aggiudicazione.

Articolo 32. Riservatezza.

1. L'Appaltatore è responsabile della riservatezza dei dati e dei materiali dei quali venga a conoscenza nel corso dell'esecuzione del presente contratto. Tali dati/materiali potranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'esecuzione del presente disciplinare.

2. L'Appaltatore non potrà far altro uso né direttamente né indirettamente delle informazioni di cui verrà a conoscenza in relazione al presente affidamento e ciò anche successivamente alla scadenza dell'incarico.

3. L'Appaltatore è responsabile dell'osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di riservatezza di cui al comma precedente.

Articolo 33. Informativa ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. 196/2003.

1. Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196 "Codice in materia di protezione di dati personali", si informa che i dati dell'Appaltatore raccolti saranno utilizzati per le finalità connesse alla gestione del contratto in oggetto e per l'esecuzione di ogni adempimento previsto dalla normativa vigente.

2. In ogni momento l'interessato potrà esercitare nei confronti dell'Autorità i diritti così come previsti dall'art. 7 del D.lgs. 196/2003 e s.m.i..

3. Il titolare del trattamento è l'Autorità.

4. Il trattamento dei dati potrà essere effettuato sia manualmente sia attraverso l'ausilio di mezzi elettronici.

Articolo 34. – Disposizioni finali.

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente schema di contratto si fa riferimento al D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., al D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. limitatamente alle norme ancora in vigore ai sensi degli artt. 216 e 217 del predetto D.lgs. n. 50/2016 e alle disposizioni del Codice Civile regolanti la materia.

2. Il presente atto è stato redatto mediante l'utilizzo degli strumenti informatici ed è da registrare soltanto in caso d'uso ai sensi dell'articolo 10 – Tariffa, parte prima, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Letto a video, approvato e sottoscritto dalle Parti con modalità di firma digitale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere s) ed f) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (codice dell'amministrazione digitale), conformemente a quanto disposto dall'articolo 32, comma 14 del decreto legislativo n. 50/2016, il presente atto contiene un'inserzione allegata in copia fotostatica in formato .pdf sub "A": decreto n. di delega di firma, e consta a video di numero facciate intere e fino qui della -----

Trieste,

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale –

L'Appaltatore –